

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI
INTEGRATI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI – CIG B1F3343DA3

CHIARIMENTI

N. 4

Chiarimento n. 23DOMANDA

Spettabile Amministrazione, si sottopongo i seguenti quesiti:

1. Si chiede conferma che nel prospetto “Allegato 13 - Schema PEF”:
 - il valore inserito nel campo “Risultato prima delle imposte (A-B-C)” non prende in considerazione il valore C ma sia solo frutto dell’espressione A-B;
 - il valore inserito nel campo “Utile/perdita dell’esercizio” non prende in considerazione il valore Irap “5,27%”;
 - il valore inserito nel campo “Utile %” non sia di conseguenza corretto;
2. Si chiede una specificazione dell’algoritmo di calcolo utilizzato per determinare i valori di cui al campo “Commissioni bancarie”;
3. Tenuto conto di quanto specificato in risposta al chiarimento num. 3, relativamente alla percentuale di vendita con carta di credito/bancomat sia essa fisica ovvero on-line, si chiede se nell’“Allegato 13 - Schema PEF” sia stato previsto il costo delle commissioni da riconoscere ai gestori delle carte di credito ed in che misura. Laddove non fosse stato prevista tale voce di costo ciò determinerebbe l’insostenibilità economica della concessione così come rappresentata nel suddetto Schema PEF.

RISPOSTA

- Si conferma che, per mero errore materiale “dell’allegato 7 – Piano Economico Finanziario”, il valore inserito nel campo “Risultato prima delle imposte (A-B-C)” non prende in considerazione il valore C ma sia solo frutto dell’espressione A-B e il valore inserito nel campo “Utile/perdita dell’esercizio” non prende in considerazione il valore Irap “5,27%. Si riallega al presente chiarimento il PEF emendato dai suddetti errori materiali che, comunque, non comportano modifiche significative rispetto ai valori di riferimento di cui al PEF allegato agli atti di gara e né, tantomeno, alterano la sostenibilità generale della commessa pubblica.
- Le commissioni bancarie si riferiscono ai costi associati alle transazioni con carta di credito o altri strumenti tracciabili e sono state calcolate tenendo conto dei dati storici delle transizioni e delle tariffe mediamente praticate sul mercato dagli istituti di credito.

Chiarimento n. 24DOMANDA

Spett.le S.A.

Considerato che l'articolo 68, comma 11, dispone che *"I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12"*.

e considerato che ai sensi dell'art. 6.3 del Disciplinare di gara il requisito della capacità tecnica e professionale è *"l'esecuzione, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (2019-2023) dei seguenti servizi analoghi:*

a) Prestazione principale (servizi per il pubblico): Il concorrente deve aver eseguito, nel quinquennio 2019/2023 uno o più servizi per conto di uno o più committenti, pubblici o privati, avente/i ad oggetto, anche separatamente, almeno 3 dei seguenti servizi per il pubblico:

- *servizi di guida e assistenza didattica di cui all'art. 117 comma 2 d.lgs. 42/2004;*
- *Servizi di organizzazione di manifestazioni culturali*
- *Servizi di marketing o di organizzazione di iniziative promozionali rese nell'ambito dei servizi culturali;*
- *Servizi di accoglienza e informazioni;*
- *Servizi di guardaroba;*

per un importo complessivo di fatturato medio annuo non inferiore a 300.000,00 €, IVA esclusa"

nella ipotesi in cui il requisito della capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3. lett. a) sia soddisfatto solo da parte di una delle due mandanti, si chiede di confermare se una seconda impresa mandante possa eseguire le prestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, anche laddove non abbia indicato (speso) alcun proprio contratto di servizi analoghi.

Si chiede di confermare che anche ai fini della esecuzione del contratto (e quindi non solo ai fini della partecipazione), il requisito della capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3. lett. a) del disciplinare può non essere posseduto da tutte le imprese esecutrici se soddisfatto dall'RTI nel suo complesso.

In attesa di gentile riscontro, si inviano

cordiali saluti

RISPOSTA

Si precisa che:

- Trova applicazione la disciplina normativa di cui all'art. 68 d.lgs. 36/2023 secondo cui *"I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2";*
- I requisiti per la esecuzione del contratto sono gli stessi richiesti ai fini della partecipazione.

Chiarimento n. 25

DOMANDA

Con riferimento al chiarimento n. 21 sub. 3, si prega di confermare che i curricula del gruppo di lavoro da produrre in allegato all'offerta tecnica si riferiscano espressamente al § 7.2. del Capitolato Tecnico e non al servizio di cui al § 7.2.1 del Capitolato Tecnico.

Alla luce del chiarimento n. 7 si chiede di chiarire se gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti stimati nel PEF della stazione appaltante e nel capitolato in Euro 332.972.389, possano essere modificati dai concorrenti.

RISPOSTA

Fermo restando che i concorrenti sono liberi di allegare alla relazione tecnica la documentazione che ritengono più utile ai fini della valutazione dell'offerta, si specifica che, come si evince dal disciplinare di gara, i subcriteri che prevedono una valutazione (anche) curriculare sono il subcriterio 1.3 (Competenze professionali del gestore del contratto) e il subcriterio 2.4 (Servizio di organizzazione di iniziative promozionali). Quest'ultimo, come chiaramente specificato nel relativo criterio di valutazione (tabella di cui all'art. 18.2), si riferisce al servizio di cui all'art. 7.2 del capitolato tecnico.

Ai sensi del disciplinare di gara, l'unico valore che, a pena di esclusione, non può essere modificato è quello sulla stima dei visitatori attesi. I valori economici possono essere modificati se, per esempio, si immagina che per effetto delle politiche di marketing applicate dal concorrente si determini una spesa pro capite più alta. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 185 d.lgs. 36/2023, i valori inseriti nel PEF dal concorrente sono soggetti a valutazione di adeguatezza da parte della Commissione, che avrà cura di verificarne la congruità e la verosimiglianza.

Chiarimento n. 26

DOMANDA

Con riferimento al Servizio di organizzazione di iniziative promozionali – punto 7.2 del Capitolato Tecnico – e nello specifico alla promozione di *"accordi di co-marketing con agenzie turistiche e aziende di trasporto, compagnie crocieristiche, tour operator ecc."* e

“accordi con le compagnie crocieristiche per programmare escursioni ai siti del Parco Archeologico di Pompei per promuovere, oltre al titolo di accesso, anche ulteriori servizi [...]”, vista la risposta data al quesito 18 si chiede di specificare quale sia stato il ricavo nell’ultimo triennio percepito dall’attuale Concessionario a fronte della c.d. “commissione di cambio voucher”. La mancata comunicazione nella documentazione di gara di tale importo comporta infatti una simmetria informativa che avvantaggia l’attuale Concessionario a discapito degli altri concorrenti.

RISPOSTA

Eventuali commissioni percepite dall’attuale affidatario nell’ambito di accordi commerciali privati con operatori economici terzi sono: **(i)** meramente eventuali, **(ii)** sconosciute a questa amministrazione, **(iii)** non contemplate nel PEF e **(iv)** determinabili in base a comuni logiche di mercato accessibili a qualsiasi operatore economico del settore e, pertanto, tali da non creare alcuna asimmetria informativa.

Chiarimento n. 27

DOMANDA

Con riferimento alle piante organiche fornite nella documentazione di gara, vista la risposta data al quesito n. 18, si sottolinea come il quesito originario sia stato evidentemente frainteso. Dal sito www.pompeisites.org risultano infatti attivi DUE servizi telefonici, entrambi svolti dall’attuale Concessionario: un servizio puramente informativo che risponde alla numerazione 0818575347 ed un servizio di call center presso il quale i singoli, i gruppi e le scuole possono prenotare ed acquistare i biglietti per l’ingresso che risponde invece alla numerazione 081 18658177. L’allegato 12 fornito ai fini dell’applicazione della c.d. “clausola sociale” riporta solo l’elenco del personale impiegato nel servizio di cui alla numerazione 0818575347, ma abbiamo contezza che nel suddetto allegato non sia invece stato inserito il personale che risponde alla numerazione 081 18658177. Di quest’ultimo personale si richiede quindi di conoscere:

1) CCNL applicato e relativo livello di inquadramento; 2) Date di assunzione; 3) Tipologia di rapporto (tempo indeterminato/tempo determinato con indicazione della relativa scadenza); 4) Mansione specifica svolta; 5) Scatti maturati; 6) Orari di lavoro e monte ore;

RISPOSTA

Il personale soggetto a passaggio di cantiere di cui questa Amministrazione ha contezza è esclusivamente quello comunicato dall’attuale affidatario del servizio con nota prot. n. 5760-A del 29.5.2024, il cui elenco è stato pubblicato quale allegato alla *lex specialis* (all. 12).

Chiarimento n. 28

DOMANDA

Con riferimento all'Allegato 12 – “Personale servizi biglietteria e controllo accessi” si chiede cortesemente di esplicitare, come riportato nell'Allegato 11 – “Personale Guardaroba”, il monte ore settimanale contrattuale, specificando inoltre l'associazione dell'operatore al tipo di servizio (distinguendo quindi l'elenco per servizio di biglietteria e servizio di controllo accessi).

RISPOSTA

Da informazioni acquisite dall'attuale gestore del servizio si precisa che tutto il personale è impiegato full time, quindi a 38/40 ore sett.

Dell'elenco di cui all'all. 12:

- Gli operatori addetti all'info point sono attualmente 6 impiegati al 4 livello CCNNL Commercio- Terziario + 1 Responsabile del servizio impiegato al 3 livello CCNNL Commercio –Terziario;
- Tutti gli altri sono addetti a rotazione, quale mansione comune, al servizio di biglietteria e controllo accessi per cui non è possibile associare il singolo servizio all'operatore.

Chiarimento n. 29

DOMANDA

Con riferimento ai seguenti criteri tabellari citati nell'Art. 18.2 del Disciplinare di gara:

“- 4.1 Impegno all'utilizzo di arredi realizzati con pannelli a base di legno fabbricati con resine di tipo NAF (No Added Formaldehyde, senza formaldeide aggiunta)”;

“- 4.2 Impegno all'utilizzo di arredi con imbottiture realizzate con additivi ritardanti di fiamma non alogenati”.

Si chiede di confermare che, per l'assegnazione del punteggio, è sufficiente dichiarare l'impegno all'utilizzo di arredi con le caratteristiche richieste

RISPOSTA

Si conferma.

Il RUP
Salvatore Zaza